

## **Il Testo unico di Pubblica Sicurezza: un regio decreto del 1931 fondato sulla discriminazione**

Molte delle leggi che attengono alla condizione femminile in Italia, potrebbero essere definite “archeologia legale”

La legge contro le violenze sessuate, che ha abrogato i peggiori condizionamenti alla libertà femminile, è stata proposta ben 32 anni fa dalle donne, e di dieci anni in dieci il parlamento ha recepito parzialmente alcune indicazioni senza mai provvedere ad una sistemazione organica di tutta la materia. Tanto che sopravvivono e restano vigenti regole, nel TU di pubblica sicurezza, che si armonizzano con una visione privatistica e familiare della risoluzione dei conflitti tra uomini e donne. Per di più su queste regole, per effetto di successive modifiche non specificamente destinate alla materia, si è potuto sviluppare un sistema parallelo e in aperto contrasto al percorso dell’allargamento della consapevolezza sociale “che la violenza contro le donne è un crimine contro l’umanità”

Sono regole poco conosciute, o forse poco sono conosciuti i nessi tra comportamenti pubblici contrari agli interessi delle vittime e regole scritte.

Il Testo Unico che tutt’ora regola la materia dell’ordine pubblico è non solo un esempio di regole contrarie all’interesse femminile, ma la il fondamento legale dell’odiosa consuetudine di far recedere dalla denuncia del reato la vittima e del rimandarla nell’ambito familiare violento.

Non si tratta solo dell’espressione di complicità maschili, si tratta di una vera e propria competenza delle forze di Polizia: si chiama conciliazione extragiudiziale dei dissidi privati.

È una facoltà dagli sbocchi ambigui, che resta inespressa se il controllo espresso dal movimento delle donne è adeguato, ma che può produrre immediatamente gli effetti conosciuti, cioè il perdurare dei maltrattamenti familiari anche dopo il tentativo di denunciare, se questo controllo è omesso o se si cade in eccesso di fiducia verso l’istituzione, in considerazione degli effettivi cambiamenti indotti dalle donne nella cultura del personale in forza alla P. S.

Questa facoltà trattare reati gravissimi contro la persona alla stregua di controversie, mai rivista dal legislatore, è stata in qualche modo implementata culturalmente. Infatti nelle reti destinate al sostegno delle vittime di violenza sessuata sono ammessi a concorrere i mediatori familiari. Infatti parte dei fondi Europei per il contrasto alla violenza sono in disponibilità alle Curie, mediatrici per eccellenza a favore dell’unità familiare a tutti i costi. La distrazione dei fondi inizialmente destinati al centro antiviolenza dell’Aquila e destinati alle curie, denunciata da Stefania Pezzopane, sono il riflesso di un pensiero di Stato che considera ancora le violenze sulle donne, e sui bambini, dissidio da ricomporre.

Nulla di tutto questo è accettabile, tutto questo va in direzione contraria all’obiettivo del 2015 “eliminazione di tutte le condizioni che favoriscono la violenza ed adeguamento delle legislazioni al suo contrasto, e raggiungere l’eliminazione del femminicidio”. Tutto questo postula un pronunciamento netto del Parlamento, e da subito indicazioni chiare dalle Ministre dell’Interno Cancellieri e della Giustizia Severino perchè vengano espressamente escluse dalla possibile conciliazione extragiudiziale tutte quelle espressioni “di disagio familiare”, anche quando non ancora riconducibili a maltrattamenti fisici.

Modificare il testo unico (regio decreto del 1931) e da subito l'emissione di provvedimenti ministeriali che vietino espressamente la ricomposizione dei dissidi familiari in via extragiudiziaria in ambito di pubblica sicurezza, sono provvedimenti urgenti.

Stefania Cantatore e Giorgia de Gennaro

Napoli, 27 Marzo 2012